

CITTÀ DI MESSINA

Dipartimento Politiche del Territorio

P.^{22a} Vittoria, 6 - 98122 Messina **2** (+39) 090_7724721 ⊠umberto.costa@comune.messina.it

IL DIRIGENTE

Vista l'istanza, prot. 34807 del 7/2/2018, presentata dalla ditta

Visto il Rapporto Tecnico datato **13/2/2018**, redatto dal Servizio Certificazioni Urbanistiche;

Vista la ricevuta del versamento di € 10,00 effettuato in data 6/2/2018- con codice UPV: 55111 sul c.c. n° 14063986 (Cap. 327/2);

Vista la ricevuta del versamento di € 10,00 effettuato in data 6/2/2018 – con codice UPV: 55111 sul c.c. n° 14063986 (Cap. 327/5);



Che la ricadenza delle particelle di seguito specificate – nella Variante Generale al Piano Regolatore Generale, approvata con D.D.R. n° 686/2002 – risulta:

N°	Foglio	Particelle	Ricadenza
1	197	81, 1099	Totalmente in zona E1 all'interno della fascia di rispetto della zona boschiva

Che, inoltre, le suddette particelle ricadono:

all'esterno dell'Area soggetta a Vincolo Paesaggistico [D.P.R.S. 6 luglio 1967, n° 705];

> all'esterno della Z.P.S. [cod. sito: ITA 030042];

> all'esterno del S.I.C. (Laghi di Ganzirri) [cod. sito: ITA 030008];

> all'esterno del S.I.C. (Monti Peloritani) [cod. sito: ITA 030011];

> all'esterno del P.A.I.;

Che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n° 353 e s.m.i., le sudette particelle **NON ricadono** all'interno dei perimetri individuati dal "Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco" per gli anni: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016;

Che le predette particelle sono presenti nella Visura n° 23503 del 5/2/2018 della Mappa Catastale, che si allega.

Attesta, inoltre, che gli indici ed i parametri urbanistici delle zone suddette sono riportati negli stralci delle norme di attuazione della Variante Generale al Piano Regolatore Generale approvata con D.D.R. 02 settembre 2002, n° 686.

Pagina 1 di 2

Il presente attestato, ove utilizzato da professionista abilitato ai fini di progettazione edilizia, non esime il medesimo dalle responsabilità in relazione alla puntale individuazione ed alla quantificazione delle superfici ricadenti nelle zone territoriali del P.R.G. interessate dall'intervento edilizio.

Si precisa, infine, che con Decreto Assessoriale n° 6682 del 29/12/2016 dell'Assessorato Regionale Beni Culturali ed Ambientali è stato approvato il Piano Paesaggistico dell'Ambito 9 e che ai sensi dell'art. 143 c.9 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n° 42 – non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 di quest'ultimo, interventi in contrasto con prescrizioni di tutela previste dal Piano stesso.

Si ricorda infine che – ai sensi dell'art. 40 c.2 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 così come modificato ed integrato dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n° 183 – "il presente certificato NON può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione né ai privati gestori di pubblici servizi".

Si rilascia il presente – su richiesta della Ditta sopracitata – ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 – in carta legale per qualsiasi uso ove convenga.

Messina, lì 13/2/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Geom. Umberto COSTA) IL COORDINATORE TECNICO
(Ing. Francesco Marmino)

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO (Arch. Vincenzo SCHIERA)



CAPITOLO V ZONE "E": AGRICOLE

art. 48 Definizione

Le zone E comprendono le aree destinate all'esercizio delle attività agricole e delle attività connesse con l'uso agricolo del territorio, comprese le attività agrituristiche.

E' ammessa la realizzazione di strade poderali e interpoderali, anche se non espressamente indicate nelle cartografie del P.R.G. .

Tutti gli edifici esistenti sono destinati ad abitazione ed a funzioni connesse con le attività primarie e con l' agriturismo.

Ogni intervento di manutenzione, restauro conservativo, ristrutturazione o nuova costruzione sarà realizzato nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e architettoniche del luogo, anche mediante l'utilizzo di materiali da costruzione tradizionali.

Sono escluse le industrie nocive di prima e seconda classe, classificate ai sensi del relativo D.M. 19/11/91.

Deve essere rispettata la L.R. n. 78/76.

art. 49 Zone "E1" - Verde agricolo

Sono ammessi edifici per la residenza dei proprietari diretti conduttori del fondo, di coltivatori diretti o conduttori in economia, delle cooperative agricole, nonché degli affittuari e dei mezzadri che hanno acquistato il diritto di sostituirsi al proprietario nell'esecuzione delle opere soggette alle concessioni, ed edifici per attività agrituristiche.

Al fine di potenziare le attività agrituristiche i fabbricati esistenti possono essere ampliati fino ad un massimo del 30% della cubatura esistente e, comunque, per non più di 300 metri cubi.

Sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali ovvero allo sfruttamento a carattere artigianale di risorse naturali agricole, secondo le seguenti indicazioni:

- a) rapporto di copertura non superiore a un decimo dell'area di proprietà proposta per l'insediamento;
- b) distacchi tra fabbricati non inferiori a m 20,00;
- c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dall'art. 26 del D.P.R. 16-12-92, n.495;
- d) parcheggi in misura non inferiore ad un quinto dell'area interessata;
- e) il rispetto delle distanze stabilite dall'art. 15 della L.R. 12-06-76 n. 78, come interpretato dall'art. 2 della L.R. 30-04-91 n. 15;
- f) altezza massima m 6,00 con un piano fuori terra.

Il Piano Regolatore Generale si attua per intervento diretto (concessione o autorizzazione edilizia) nel rispetto dei seguenti indici :

indice di fabbricabilità fondiario per residenze anche con attività agrituristiche:

If=0,03 mc/mg;

rapporto di copertura per locali di servizio destinati ad uso agricolo:

• Rc=1/100;

distanze:

- come disciplinate dall'art. 3 delle presenti norme;
- altezza massima per residenze anche con attività agrituristiche :
- m 7.50 con due piani fuori terra ;

altezza massima per locali di servizio destinati ad uso agricolo:

• m 4,00 con un piano fuori terra.



Comune di Messina – Piano Regolatore Generale – Variante Generale Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione (approvate con D.D.R. n. 686/2002)

Art. 64 ter Disposizioni in esecuzione delle norme di cui alla L.R. n° 16 del 06/04/96, come sostituita, modificata e integrata dalla L.R. 13/99 e dalla L.R. 6/2001

L'attività edilizia all'interno dei boschi e delle relative zone di rispetto è disciplinata dalle leggi Regionali che regolano la materia.

E' consentito l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq, previa acquisizione preliminare dei pareri necessari per legge (Soprintendenza BB.CC.AA. e Ispettorato Ripartimentale delle Foreste).

Nei terreni artificialmente rimboschiti e nelle relative zone di rispetto, resta salva la facoltà di edificare nei limiti previsti dalla normativa vigente per le zone territoriali omogenee agricole.

Nelle zone di rispetto dei boschi possono comunque essere consentiti la ricostruzione e l'adeguamento, anche in ampliamento, di edifici e strutture di particolare interesse pubblico, di valenza interregionale, impegnate nel campo della Ricerca Scientifica e della Sanità (con esclusione delle strutture private, anche se di uso pubblico), nel rispetto delle specifiche norme di settore. Tali ultimi interventi sono ammissibili previa deliberazione del Consiglio Comunale e preventivo parere favorevole della soprintendenza BB.CC.AA. e dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste